

## **AGGIORNAMENTO FISCALE FEBBRAIO**

### **NOVITA' IN LEGGE DI BILANCIO 2023 SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RATEIZZAZIONI IN CORSO DEGLI AVVISI BONARI E ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

#### **ABSTRACT**

*L'articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.*

*Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.*

*L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.*

#### **1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RATEIZZAZIONI IN CORSO RIFERITE AI C.D. "AVVISI BONARI"**

La Legge di Bilancio 2023(1) ha previsto la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

#### **La riduzione delle sanzioni dovute**

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni ancora dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (indicati con codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

### **Cosa si intende per "rateazioni in corso al 1° gennaio 2023"**

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono **le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.**

Si rammenta che la decadenza dalla rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di "lieve ritardo") oppure entro 97 giorni dalla ricezione da parte dell'intermediario abilitato del preavviso telematico di irregolarità (90 giorni + 7 di "lieve ritardo");
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 Euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

### **Modalità di pagamento del debito residuo**

Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, **proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.**

E' possibile, inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

In ogni caso, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile usufruire di un apposito foglio di calcolo.

La predisposizione dei nuovi modelli F24 relativi alle rate residue rimane tuttavia un'incombenza a carico del contribuente.

## **2. SALDO E STRALCIO DELLE MINI CARTELLE**

L'art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il meccanismo del saldo e stralcio delle mini cartelle è automatico.

Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l'esibizione di alcuna specifica richiesta.

### **3. ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO 2023**

La Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova campagna di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ad il 30 giugno 2022**.

È prevista la possibilità di pagare in un'unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l'aggio.

Rimangono esclusi da questa procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che riguardano:

- L'iva riscossa all'importazione;
- Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In pratica, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, versando solo la quota relativa al capitale ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si tratta di un vantaggio di non poco conto per il contribuente debitore che, aderendo alla procedura, può vedersi ridurre l'importo dei carichi da pagare.

#### **Somme dovute con la rottamazione quater**

Attraverso l'adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle sono dovute le sole somme relative a:

- Tributi a titolo di capitale;
- Spese legate alle procedure esecutive di riscossione già avviate;
- Spese di notifica della cartella di pagamento.

### **Somme non dovute in caso di rottamazione quater**

I seguenti importi inseriti nel ruolo, attraverso la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:

- Interessi;
- Interessi di mora;
- Sanzioni amministrative;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
- Aggió dovuto all'agente della riscossione.

### **Termini e modalità di pagamento delle cartelle**

Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato con due diverse modalità:

- In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
- In forma rateale in un massimo di 18 rate (in 5 anni).

In caso di pagamento rateale la prima e la seconda rata, di importo pari al 10% delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre 2023.

Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024.

Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli interessi, calcolati al tasso annuo del 2% annuo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le informazioni sinora a disposizione prevedono che:

- Possa essere effettuata una procedura di domiciliazione bancaria sul conto corrente del contribuente, attraverso procedura da comunicare all'agente della riscossione;
- Mediante l'utilizzo di moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall'agente della riscossione al momento dell'accettazione della domanda;
- Attraverso il pagamento diretto recandosi presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

### **La presentazione della domanda**

Il contribuente è tenuto a presentare apposita domanda all'agente della riscossione per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata.

La domanda deve essere presentata entro la scadenza del **30 aprile 2023**.

Nella domanda il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta e deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi riguardanti i carichi in essa compresi andando ad assumere l'impegno di rinunciare a detti giudizi.

Entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione deve comunicare ai contribuenti che hanno presentato la domanda, l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione in oggetto viene resa disponibile sempre attraverso i servizi telematici dell'ente.

**Vantaggi per il contribuente che aderisce alla definizione agevolata**

La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento comporta dei vantaggi per il contribuente.

In particolare, per tutti i carichi che ne sono oggetto e quindi indicati nella risposta che dovrà rilasciare l'agente della riscossione sono:

- Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, ma anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
- Bloccate le misure cautelari, come l'impossibilità di iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
- Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l'estinzione delle procedure avviate.

Inoltre, il debitore non può essere considerato inadempiente ed ha la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

\*\*\*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento*



*Distinti saluti*

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.